



Al Ministro dell'università e della ricerca

LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITÀ 2024-2026 e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

- comma 1: "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)";
- comma 2: "i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università";

VISTA la l. del 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, co. 2, che il Ministro "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata *ex post*, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTO il d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 2, co. 5, concernente l'istituzione e la soppressione di università;

VISTO il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei), e in particolare l'art. 9, co. 1, ai sensi del quale "i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";

VISTE le modifiche apportate al d.m. 270/2004 con l'adozione del decreto ministeriale del 6 giugno 2023, n. 96;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, relativo alla programmazione e alla valutazione della performance amministrativa anche delle Istituzioni universitarie;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR), e in particolare l'art. 2, co. 4, il quale dispone che l'ANVUR "*svolge, altresì, i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla l. 31 marzo 2005, n. 43*";

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 1, co. 4, il quale prevede che "*il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (...)*";

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, e in particolare gli artt. 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base "*delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università*";

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 10, "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";

VISTO il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. del 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l'art. 60, concernente la "*semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario*";

VISTO il d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare l'art. 12 relativo al costo standard per studente, cui si aggiungono importi di natura perequativa che tengono conto dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Università;

VISTI i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 2003, n. 170, recante "*iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità*", e l'art. 1, co. 290 – 293, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;

VISTI i principali documenti internazionali di indirizzo strategico quali:

- la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma



Al Ministro dell'università e della ricerca

del 19 novembre 2020, tra cui gli Standard e Linee Guida Europei per l'Assicurazione della Qualità e l'Approccio Europeo per l'Assicurazione della Qualità dei Corsi Congiunti del 2015;

- la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 27 maggio 2020, il Bilancio europeo per il periodo 2021 – 2027 e i documenti ufficiali relativi all'iniziativa “*Next Generation EU*”;
- l'adozione in data 15 settembre 2015 da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo, con particolare riferimento agli obiettivi relativi all'istruzione, alla parità di genere, a ricerca e innovazione e alla crescita economica sostenibile;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'Italia valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 238, co. 5, secondo cui “*al fine di promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al presente comma*”;

VISTO il d.m. 1° agosto 2023 (prot. n. 998), con il quale sono state emanate le Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020 – 2024, ai sensi art. 3, comma 1, lett. i-bis, del d.p.r. n. 76/2010;

VISTA la Convenzione in data 01 agosto 2023 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore, fra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ACQUISITI i pareri dell'Agenzia nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del 4 aprile 2024; del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) del 10 aprile 2024; del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) del 12 aprile 2024; della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 18 aprile 2024;

D E C R E T A

Articolo 1 - Programmazione 2024 – 2026

1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026 e i relativi indicatori per la valutazione periodica dei risultati.
2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresì l'integrazione del piano



Al Ministro dell'università e della ricerca

triennale integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.

3. La programmazione del sistema universitario di cui al co. 1 è finalizzata all'innalzamento della qualità del sistema universitario assicurando il progressivo miglioramento del benessere degli studenti. Costituiscono obiettivi specifici della programmazione:
 - A. innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria;
 - B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese;
 - C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle disuguaglianze;
 - D. promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca;
 - E. valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità.
4. Sono destinati al conseguimento degli obiettivi della programmazione triennale il complesso delle risorse per il sistema universitario secondo la programmazione finanziaria di cui all'art. 2 e al relativo allegato 1. Contribuiscono al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui al co. 3, in connessione alle ulteriori risorse stanziare sul PNRR e sul fondo per il finanziamento ordinario a favore della ricerca e degli studenti universitari, in particolare:
 - a. le risorse del fondo per la programmazione triennale, secondo quanto indicato all'art. 3 del presente decreto;
 - b. le risorse del fondo per il finanziamento ordinario stanziare dall'art. 238, co. 5, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, per promuovere l'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, secondo quanto indicato dall'art. 4, del presente decreto;
 - c. la quota premiale del fondo per il finanziamento ordinario e del contributo di cui alla l. 243/1991, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente decreto;
 - d. il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato, secondo quanto indicato dall'art. 7-
5. Il conseguimento degli obiettivi di cui al co. 3, con riferimento alle risorse di cui al co. 4, lett. *a.*, *b.* e *c.*, viene valutato in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli indicatori riportati nell'allegato 2 al presente decreto. Con riferimento alle risorse di cui al co. 4, lett. *d.*, i relativi indicatori sono definiti all'allegato 3.
6. A partire dal 2025, i risultati conseguiti dagli Atenei sulla base degli indicatori di cui presente decreto contribuiscono al giudizio di accreditamento periodico degli stessi. Per l'anno 2024, continuano ad essere utilizzati gli indicatori relativi al periodo 2021 – 2023. All'art. 8 e al relativo allegato 4 sono riportate le linee guida per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio.

Articolo 2 - Programmazione finanziaria 2024 - 2026

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, co. 7, del d.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'art. 12, commi 6 e 7, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali e del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si procede annualmente al riparto del finanziamento secondo le voci e le percentuali riportate nell'allegato 1 al presente decreto.



Al Ministro dell'università e della ricerca

2. Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede all'adozione del modello del costo standard per il triennio 2024-2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel rispetto degli standard minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e tenuto conto della possibilità di doppia iscrizione ai corsi di studio universitari ai sensi della legge. Il costo standard potrà, altresì, tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art. 8, comma 5, lett. a).

Articolo 3 – Programmi d'Ateneo - obiettivi A, C e D

1. Le risorse per la programmazione di cui all'art. 5, co. 1, lett. c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 24, pari a un massimo di 68 milioni di euro annui per le Università statali¹ e a un massimo di 2 milioni di euro annuo per le Università non statali, sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, co. 3, lett. A, C e D:

Tabella 1– Obiettivi A, C e D e relative azioni

	Obiettivi /azioni
A	Innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria
A.1	Valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e riduzione della dispersione studentesca
A.2	Innovazione delle metodologie didattiche (TLC) e potenziamento della docenza strutturata nei corsi di studio
A.3	Attrattività dei corsi di studio e formazione a distanza
C	Potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle disuguaglianze
C.1	Accessibilità delle sedi, aule e spazi per lo sport e lo studio (aule, spazi di studio, biblioteche, software per la didattica a distanza, infrastrutture digitali e spazi per lo sport)
C.2	Qualificazione dell'offerta formativa in relazione alle caratteristiche della popolazione studentesca
C.3	Ampliamento degli interventi per il benessere degli studenti, il diritto allo studio e la disabilità
D	Promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca
D.1	Esperienze di studio e di ricerca all'estero
D.2	Integrazione della didattica nelle reti internazionali e europee
D.3	Attrazione di studenti internazionali e attività di internazionalizzazione

2. Gli Atenei statali e non Statali legalmente riconosciuti possono chiedere ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al comma 1 un ammontare di risorse pari al 3% della assegnazione non vincolata nella

¹Ad eccezione dell'Università di Trento ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.



Al Ministro dell'università e della ricerca

destinazione del FFO² o del contributo previsto dalla l. 243/1991 per l'anno 2023. Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5.

Articolo 4 – Programmi d'Ateneo – obiettivi B ed E

1. Le risorse previste dall'art. 238, co. 5, del d.l. 34/2020 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, per le Istituzioni universitarie statali, ivi comprese l'Università di Trento, sono finalizzate alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese e ripartite nel seguente modo:
 - a. 75% delle risorse sono destinate a sostenere gli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei;
 - b. max 25% delle risorse sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al co. 2 e fanno riferimento alle seguenti azioni relative al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'art. 1, co. 3, lett. B ed E:

Tabella 2 – Obiettivi B ed E e relative azioni

	Obiettivi /azioni
B	Promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitività del Paese
B.1	Acquisizione di competenze per il mondo del lavoro fino al Dottorato di Ricerca
B.2	Trasferimento tecnologico e valorizzazione delle conoscenze
B.3	Miglioramento delle infrastrutture e degli strumenti per la ricerca al fine dell'integrazione della ricerca nelle reti internazionali ed europee
B.4	Federazione o fusione tra Atenei
E	Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità
E.1	Miglioramento dell'ecosistema della ricerca e incentivi alla mobilità dei ricercatori e dei professori, anche ai sensi dell'art. 7, della L. 240/2010.
E.2	Sviluppo delle competenze del personale docente, anche in considerazione dei TLC, e integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, co. 1, l. 240/2010)
E.3	Sviluppo delle competenze del personale tecnico-amministrativo, anche in considerazione della dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile, e integrazione del Fondo per la Premialità (art. 9, co. 1, l. 240/2010)

2. Le risorse di cui al co. 1, lett. a), sono ripartite tra gli Atenei statali in proporzione al peso del costo standard³ degli anni 2024, 2025 e 2026 ad integrazione della parte della quota base del fondo di finanziamento ordinario degli anni di riferimento. Di tali risorse si tiene altresì conto ai fini del calcolo delle quote di salvaguardia rispetto alle assegnazioni del FFO dell'anno precedente in applicazione dell'intervento perequativo di cui all'art. 11 della l. 240/2010.
3. Gli Atenei statali possono chiedere ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al comma 1, lett b, un ammontare di risorse pari al 2,3% della assegnazione di FFO 2023 non vincolata nella destinazione.

² Per la Scuola superiore meridionale si fa riferimento al peso percentuale sul sistema universitario statale del finanziamento attribuito nel 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

³ Ovvero della quota base per le università cui non si applica il costo standard



Al Ministro dell'università e della ricerca

Ai fini dell'assegnazione delle risorse e della valutazione dei risultati, si provvede secondo quanto indicato dall'art. 5⁴.

4. Gli Atenei non statali legalmente riconosciuti possono utilizzare alternativamente le risorse attribuite per gli obiettivi di cui all'art. 3 anche per gli obiettivi del presente articolo.

Articolo 5 – Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati

1. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui agli artt. 3 e 4, co 1, lett. *b*), e 3 le Università statali interessate, anche aggregate in rete, provvedono a comunicare, con modalità telematiche definite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, un proprio programma di interventi, unitamente al proprio piano strategico, articolato in due progetti riferiti ciascuno ad un unico obiettivo, di cui uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 3 e uno riferito agli obiettivi indicati dall'art. 4. Le Università non statali, nei medesimi termini sopraindicati, articolano il loro programma in massimo due progetti riferiti agli obiettivi di cui all'art. 3 e 4. Ciascun progetto prevede l'indicazione di:
 - a. Almeno una azione e due indicatori e non oltre tre con i relativi target e comunque almeno un indicatore per ogni azione selezionata, assicurando la coerenza tra azione e indicatori selezionati;
 - b. le risorse necessarie per il progetto rispetto al budget attribuito ai sensi dell'art. 3, e dell'art. 4, co. 1, lett. *b*), e 3, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio o di terzi. Per i progetti presentati da reti di Atenei, il progetto presentato dall'Ateneo capofila indica le risorse necessarie a proprio carico e quelle a carico degli altri Atenei partecipanti.
2. Gli indicatori sono individuati dagli Atenei tra quelli riportati nell'allegato 2, cui può essere aggiunto al massimo un ulteriore indicatore per progetto autonomamente proposto dall'Ateneo, purché idoneo a consentire in modo oggettivo la misurazione dei risultati conseguiti. Tali indicatori con i relativi target sono altresì considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede.
3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Ministro e composto da 4 rappresentanti del MUR e 3 dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata per ciascun progetto e relativa azione considerando la complessità dei progetti di rete tenendo conto dei seguenti criteri:
 - i. Chiarezza e coerenza delle attività contenute nel progetto rispetto agli obiettivi specifici dell'Ateneo e a quelli della programmazione del MUR;
 - ii. Fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo e capacità di integrare l'intervento con altri finanziamenti nazionali e internazionali;
 - iii. Pertinenza degli indicatori con azione e obiettivo e capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto del target individuato.
4. Il comitato di valutazione propone l'ammissione al finanziamento dei progetti presentati da ciascun Ateneo, graduando l'entità della assegnazione proposta in proporzione ai giudizi attribuiti, fermo restando che per l'ammissione a finanziamento di ciascun progetto è comunque necessario che il giudizio espresso sia almeno sufficiente in ciascuno dei tre criteri di cui al comma 3.

⁴ Per l'Università di Trento si fa riferimento al peso percentuale di costo standard (ponderazione 70%) e quota premiale (ponderazione 30%).



Al Ministro dell'università e della ricerca

5. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro. Nel caso in cui, sulla base degli esiti della valutazione di cui al comma 4, l'entità delle risorse messe a disposizione non consenta il finanziamento di tutti i progetti, con il medesimo decreto si provvede alla proporzionale rimodulazione delle assegnazioni proposte. Viceversa, qualora sulla base delle assegnazioni proposte, risultino risorse eccedenti, le stesse sono attribuite ad integrazione della quota premiale di cui all'art. 6.
6. I risultati conseguiti dall'attuazione dei programmi sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori scelti per ciascun obiettivo e dei relativi target. In caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, viene disposta la conferma dell'assegnazione del predetto importo; diversamente si provvede al recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge 243/1991, delle somme attribuite per ciascun obiettivo in misura proporzionale allo scostamento medio tra i risultati conseguiti riferiti ai relativi indicatori e ai rispettivi target.

Articolo 6 – Quota premiale, qualità del sistema universitario e benessere degli studenti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di miglioramento delle qualità del sistema universitario e del benessere degli studenti, nel riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali ovvero del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, si provvede, per il triennio 2024-2026 come indicato ai successivi commi tenuto conto di quanto previsto dall'art. 60, co. 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, e dalle linee guida per la VQR 2015-2019 definite con il d.m. 29 novembre 2019 (prot. n. 1110), come integrato dal d.m. 11 agosto 2020 (prot. n. 444).
2. La percentuale del 60% della quota premiale è ripartita per gli anni 2024 e 2025 sulla base dei risultati della VQR 2015-2019 con modalità analoghe a quelle utilizzate per l'anno 2023. Dal 2026, la medesima percentuale viene ripartita sulla base dei risultati della VQR 2020-2024.
3. La percentuale del 20% della quota premiale è ripartita sulla base dell'indicatore relativo alla qualità delle politiche di reclutamento. Di tale percentuale una quota pari al massimo a $\frac{1}{4}$ prende in considerazione le assunzioni di professori non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo. Per gli anni 2024 e 2025 l'indicatore di qualità è calcolato sulla base dei risultati della VQR 2015-2019; per l'anno 2026 si fa riferimento ai dati della VQR 2020-2024. L'indicatore è oggetto di aggiornamento annuale al fine di tenere conto del reclutamento negli Atenei negli anni successivi alla VQR.
4. La percentuale del 20% della quota premiale è ripartita tenendo conto dei risultati conseguiti rispetto all'anno precedente con riferimento ai due indicatori ritenuti prioritari per ciascuno degli obiettivi A, B, C, D ed E di cui all'art. 1, secondo le modalità indicate nell'allegato 2, punto 2, nel seguente modo:
 - a) per il 50%, in base ai livelli di risultato di ogni ateneo relativamente agli indicatori sopra citati;
 - b) per il 50%, in base ai miglioramenti di risultato rispetto all'anno precedente rispetto ai medesimi indicatori.

Al fine di tenere conto dell'efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate dal Ministero alle Università in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'indicatore complessivo dei sopraindicati risultati è ponderato con un fattore correttivo che tiene conto in



Al Ministro dell'università e della ricerca

misura crescente in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del grado di utilizzo delle risorse assegnate.

Articolo 7 – Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato

1. Le Università definiscono nell'ambito della programmazione pluriennale le azioni e gli interventi per il conseguimento degli obiettivi A, C e D di cui all'art. 1, co. 3, tenuto conto anche delle risorse del PNRR destinate all'orientamento attivo, i cui criteri di utilizzo sono definiti dal decreto ministeriale del 3 agosto 2022, n. 934, e di quelle statali di cui al decreto ministeriale del 7 luglio 2023, n. 809, art. 9, lett. f, all'art. 1 del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 2003, n. 170, e di cui all'art. 1, commi 290-293, della l. 11 dicembre 2016, n. 232, sulla base dei criteri indicati nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Per le finalità di cui al co. 1, sono destinate complessivamente per il triennio 2024-2026 le seguenti risorse:
 1. fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità internazionale degli studenti, compreso piano lauree scientifiche: 60 milioni annui per le Università statali e 2,5 milioni annui per le Università non statali;
 2. piani per l'orientamento e il tutorato: 5 milioni annui per le Università statali.

La suddivisione dei predetti importi per le varie tipologie d'intervento è indicata nell'allegato 3.

Articolo 8 – Istituzione e accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi

1. Per gli anni in cui trova applicazione il presente decreto è fatto divieto di dare corso all'istituzione e all'accreditamento iniziale di nuove Istituzioni universitarie, se non a seguito di processi di fusione di Università già esistenti secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'istituzione e l'accreditamento iniziale dei corsi e delle sedi decentrate vengono disposti, nel rispetto dei requisiti definiti dal decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021 e ss.mm.ii., e delle linee d'indirizzo riportate nell'allegato 4 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6.
3. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio è disposto secondo quanto previsto dal d.m. n. 1154/2021 e dal modello AVA 3 approvato dall'ANVUR con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 13 febbraio 2023, tenuto conto degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6.
4. Ai fini dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e della verifica delle competenze disciplinari e trasversali acquisite, gli Atenei sono tenuti a sottoporre gli studenti iscritti ad appositi test sulla base di criteri e metodologie definite dall'ANVUR tenuto conto dei seguenti principi: definizione di formati standard delle prove e definizione di un sistema informativo per l'acquisizione dei risultati; elaborazione almeno annuale dei risultati; comparabilità dei risultati sia nel tempo sia tra i corsi di studio. In prima applicazione, l'ANVUR provvede alla selezione dei corsi di studio interessati dai test tenuto conto dei programmi triennali degli Atenei ammessi a finanziamento secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente decreto. A decorrere dall'a.a. 2026/2027 la somministrazione dei test sarà estesa a tutti i corsi di studio.



Al Ministro dell'università e della ricerca

5. Con apposito decreto sono definiti i criteri, le modalità e, su proposta dell'ANVUR, gli indicatori anche tra quelli riportati all'allegato 2 per l'accreditamento iniziale e periodico:
 - i. delle Istituzioni superiori ad ordinamento speciale, a integrazione di quanto previsto dal decreto 5 giugno 2013 (prot. n. 439);
 - ii. delle Scuole e dei Collegi Superiori costituiti dagli Atenei, in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, e dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.
6. Con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN, ANVUR e CNSU, sono definite le linee generali d'indirizzo relative all'offerta formativa a distanza, tenuto conto delle proposte del gruppo di lavoro istituito con d.m. n. 450 del 16 febbraio 2024. Fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione gli indirizzi forniti con il d.m. n. 289/2021. Resta ferma, nell'ambito dei corsi di studio accreditati con modalità convenzionale, la possibilità di erogare attività formative a distanza per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio, in misura in ogni caso non superiore al 20% del totale, e la possibilità da parte delle Università non telematiche di richiedere l'accreditamento di corsi a distanza alle stesse condizioni delle Università telematiche. Gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR in coerenza con i sopraindicati indirizzi.
7. Gli istituti stranieri di istruzione superiore possono richiedere l'accreditamento di corsi di studio in Italia nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal d.m. 26 aprile 2004, n. 214, adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148. I corsi di studio afferenti agli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, della l. 2 agosto 1999, n. 264 sono altresì sottoposti alla programmazione nazionale degli accessi.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2027-2029.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 1: Voci di riferimento e percentuali del finanziamento statale

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali da ripartire secondo il modello del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2024-2026 come segue:

anno 2024	anno 2025	anno 2026
34%	36%	38%

In attuazione dell'art. 60, co. 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, e dell'art. 12, commi 1 e 2 della l. n. 240/2010, la percentuale del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali destinata a fini premiali, al netto della quota destinata a interventi specifici (programmazione triennale, dottorato, fondo giovani, esoneri dalla contribuzione studentesca, dipartimenti di eccellenza) è stabilita per il triennio 2024-2026 come segue:

tipol. Ateneo	anno 2024	anno 2025	anno 2026
Statale	30%	30%	30%
Non statale	32%	34%	36%

Con riferimento allo stanziamento totale del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e del contributo di cui alla l. n. 243/1991, sono di seguito riportate le percentuali di riparto tra le varie voci di riferimento del finanziamento statale, distintamente per le Università statali e non statali.

Tabella 4 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università statali

		2024	2025	2026
a	QUOTA BASE - parte trasferimento storico	Max 25%	Max 23%	Max 22%
b	QUOTA BASE - parte COSTO STANDARD	24%	26%	28%
c	QUOTA PREMIALE (art. 60, co. 1, del d.l. del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), di cui: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>risultati della ricerca (VQR)</i> ● <i>valutazione delle politiche di reclutamento</i> ● <i>riduzione dei divari</i> 	27%	27%	27%
		60%	60%	60%
		20%	20%	20%
		20%	20%	20%
d	IMPORTO PEREQUATIVO (art. 11 l. 240/2010)	Min 1,5% Max 3%	Min 1,5% Max 3%	Min 1,5% Max 3%
e	QUOTA Programmi d'Ateneo (fondo per la programmazione e fondo per la ricerca e la terza missione)	1,5% (€ 118 milioni)	1,5% (€ 118 milioni)	1,5% (€ 118 milioni)
f	QUOTA INTERVENTI PER GLI STUDENTI (Fondo Giovani, Piani Orientamento e Tutorato, NoTax Area, studenti con disabilità, fondo borse post lauream)	Min 6,5%	Min 6,5%	Min 6,5%



Al Ministro dell'università e della ricerca

g	QUOTA ALTRI INTERVENTI SPECIFICI (Chiamate dirette, Piani straordinari docenti, Programma Montalcini, Consorzi, Accordi di programma, Interventi straordinari, Dipartimenti di Eccellenza)	Max 13,5 %	Max 13,5%	Max 13,5%
	TOTALE STANZIAMENTO FFO	100 %	100%	100%

Tabella 5 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università NON Statali

		2024	2025	2026
a	QUOTA BASE	Max 49%	Max 47%	Max 45%
b	COMPENSAZIONE minore gettito contribuzione studentesca (art. 4, co. 2, della legge n. 68/2002)	10%	10%	10%
c	QUOTA PREMIALE (art. 60, co. 1, del d.l. del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98), di cui: <ul style="list-style-type: none"> ● <i>risultati della ricerca (VQR)</i> ● <i>valutazione delle politiche di reclutamento</i> ● <i>riduzione dei divari</i> 	25%	27%	29%
		<i>60%</i>	<i>60%</i>	<i>60%</i>
		<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
		<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
d	QUOTA Programmi d'Ateneo	E 2% (circa € 2 ml)	E 2% (circa € 2 ml)	E 2% (circa € 2 ml)
e	QUOTA INTERVENTI PER GLI STUDENTI (Fondo Giovani, fondo borse post lauream) + interventi specifici	Min 14%	Min 14%	Min 14%
	TOTALE STANZIAMENTO	100 %	100%	100%



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 2: Indicatori per la valutazione dei risultati (articoli 3 e 4)

1. Programmi d'Ateneo

Ai fini della definizione e della successiva valutazione dei programmi d'Ateneo di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto possono essere presi in considerazione tutti gli indicatori di cui al presente allegato, secondo quanto indicato all'art. 1, co. 2. Ciascun indicatore può essere selezionato una sola volta per ciascun progetto. Gli indicatori contrassegnati con (*) dovranno essere validati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo secondo le modalità definite dal provvedimento ministeriale di definizione delle modalità di presentazione dei programmi stessi e non potranno essere più di uno per ciascun progetto. Per gli eventuali indicatori proposti autonomamente dall'Ateneo, occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1, co. 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

2. Quota premiale dell'FFO

Ai fini del riparto del 20% della quota premiale di cui all'art. 6, co. 4, del presente decreto, è preso in considerazione il migliore risultato con riferimento sia ai livelli assoluti sia ai miglioramenti conseguiti da ogni Istituzione in ciascuno degli obiettivi della programmazione, considerando i seguenti indicatori:

Tabella 6 – Indicatori per la quota premiale dell'FFO

Obiettivo	Università Statali	Scuole Superiori a ordinamento speciale	Università non Statali
A. Innovare la didattica universitaria	Indicatori a) e b)	Non applicabile	Indicatori a) e b)
B. Promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese, guidando la transizione digitale ed ecologica;	Indicatori a) e b)	Indicatori a) e b)	Indicatore a)
C. Potenziare i servizi per il benessere degli studenti	Indicatori a) e b)	Non applicabile	Indicatori a) e b)
D. Essere protagonisti di una dimensione internazionale	Indicatori a) e b)	Indicatori b) e c)	Indicatori a) e b)
E. Valorizzare il personale delle università, anche attraverso gli incentivi alla mobilità	Indicatori a) e b)	Indicatori a) e b)	Indicatore b)



Al Ministro dell'università e della ricerca

LIVELLI DI RISULTATO. Viene preso in considerazione il peso percentuale della variabile considerata al numeratore dell'indicatore rispetto al sistema universitario. Per quanto riguarda l'obiettivo C, l'indicatore *b*) viene calcolato moltiplicando il fattore dimensionale relativo al peso del costo standard (ovvero relativo al peso della quota base, per le istituzioni cui non trova applicazione il costo standard) per un coefficiente pari a 1 per gli Atenei con un rapporto studenti/docenti non superiore al primo quartile calcolato a livello nazionale e ridotto linearmente per gli Atenei con un rapporto superiore a tale valore.

MIGLIORAMENTI DI RISULTATO. Il miglioramento di risultato di cui al precedente paragrafo è calcolato come la differenza dell'indicatore rispetto all'anno precedente, ponderata con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard⁵. Al fine di rendere variazioni di differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene preventivamente standardizzato in modo tale che:

- 1 la variabilità media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1;
- 2 la variabilità annuale dell'indicatore del singolo Ateneo sia comunque compresa nell'intervallo [0; 0,5].

Obiettivo A – Innovare la didattica universitaria e ampliare l'accesso alla formazione universitaria

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- a) Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;
- b) Proporzione di docenti di ruolo indicati come docenti di riferimento che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti nei corsi di studio (L, LMCU, LM) attivati;
- c) Realizzazione di Teaching learning centres con il coinvolgimento di almeno 5 Atenei (*);
- d) Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso;
- e) Iscritti al primo anno ai corsi di Laurea Magistrale che hanno acquisito la Laurea in altro Ateneo;
- f) Proporzione di studenti che partecipano a indagini conoscitive di efficacia della didattica disciplinare o trasversale di cui all'art. 8, comma 4;
- g) Proporzione di corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in modalità mista o prevalentemente/integralmente a distanza nelle università non telematiche;
- h) Proporzione di studenti partecipanti all'iniziativa dell'Erasmus Italiano;
- i) Numero di open badge ottenuti dagli studenti che partecipano a percorsi di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali;
- j) Numero tutor/Numero studenti iscritti al primo anno a corsi di studio (L, LMCU, LM) offerti in modalità prevalentemente o integralmente a distanza nelle università non telematiche;
- k) Proporzione di CFU acquisiti da iscritti a Corsi di Studio di ambito umanistico, letterario ed artistico e riferiti a attività formative in settori disciplinari STEM.

Con riferimento alla realizzazione del Teaching and Learning Centre (Indicatore A_c), la scelta dell'indicatore va accompagnata con un documento descrittivo dell'iniziativa in cui sono riportate, oltre alle informazioni richieste per gli indicatori di Ateneo e la relativa validazione del Nucleo, le seguenti informazioni:

- Organizzazione e gestione del centro, attori partecipanti (docenti, studenti e personale di supporto) e coordinamento scientifico;

⁵ Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard sarà utilizzato come fattore dimensionale il peso relativo alla quota base del FFO, ovvero della l. n. 243/1991.



Al Ministro dell'università e della ricerca

- Presentazione delle iniziative di supporto alle competenze didattiche dei docenti in termini di:
 - o caratteristiche degli Atenei della rete e della relativa popolazione studentesca e docente;
 - o competenze pedagogiche, metodologico – didattiche, utilizzo di strumenti e modalità di erogazione innovative digitalizzazione;
 - o macro aree di attività del docente (progettazione, insegnamento, valutazione, gestione educativa, ricerca educativa, sviluppo professionale);
 - o profilo del docente;
 - o accesso aperto al materiale per la formazione e modalità di certificazione della formazione;
- Risorse strutturali, strumentali, finanziarie e di personale a disposizione del Centro;
- Sottoscrizione dell'impegno da parte degli Atenei partecipanti alla rete ad adottare misure consone alla valorizzazione delle competenze didattiche dei docenti nel reclutamento, nell'attribuzione degli scatti e nelle progressioni di carriera;
- Modalità di monitoraggio della qualità delle attività e disseminazione dei risultati.

Per una valutazione positiva del risultato al termine del periodo, il Teaching and Learning Centre dovrà aver avviato le proprie attività di supporto alle competenze didattiche dei docenti in tutte le sedi coinvolte.

Obiettivo B – Promuovere le reti di ricerca e valorizzare l'attrattività del Paese

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- a) Rapporto fra gli iscritti al primo anno dei corsi di dottorato con borsa di studio rispetto al totale dei docenti di ruolo;
- b) Proporzioni dei proventi da ricerche commissionate, trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi sul totale dei proventi;
- c) Spazi (Mq) destinati ad attività di ricerca per docenti di ruolo dell'Ateneo;
- d) Proporzioni di immatricolati ai corsi di laurea professionalizzante sul totale degli immatricolati;
- e) Numero di spin off universitari, start up e/o attività di trasferimento della conoscenza e/o brevetti registrati rispetto ai docenti strutturati dell'Ateneo (*);
- f) Realizzazione di modelli federativi che prevedano almeno la unificazione dei CDA e un unico Presidente;
- g) Realizzazione della fusione tra Atenei finalizzato alla razionalizzazione dei costi e alla qualificazione delle attività istituzionali;
- h) Proporzioni di iscritti al I anno dei Corsi di dottorato associati con imprese e pubbliche amministrazioni sul totale degli iscritti al I anno;
- i) Proporzioni di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare esterne all'Ateneo nell'anno di riferimento;
- j) Proporzioni di immatricolati di genere femminile nelle classi STEM;
- k) Proporzioni di Laureati magistrali occupati a un anno dal Titolo (LM, LMCU);
- l) Proporzioni di iscritti ai corsi di laurea con crediti riconosciuti relativi alla frequenza di un corso ITS.

Obiettivo C – Potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle disuguaglianze

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- a) Proporzioni dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso di studio;
- b) Rapporto studenti regolari/docenti strutturati e riduzione di tale rapporto;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- c) Spazi (Mq) disponibili per la didattica, lo studio e lo sport rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi;
- d) Proporzione di studenti che si iscrivono per la prima volta a un Corso di Studio rispetto al numero di diplomati alla scuola superiore nella Regione sede del corso;
- e) Proporzione di immatricolati provenienti da Scuole secondarie superiori diverse dai licei;
- f) Strutture (Mq) con attestato di prestazione energetica non inferiore a C su MQ disponibili (esclusi gli spazi in locazione) (*);
- g) Proporzione di studenti beneficiari di intervento di supporto finanziato dall'Ateneo;
- h) Proporzione di studenti alloggiati in strutture messe a disposizione dall'Ateneo o dall'Ente per il DSU;
- i) Proporzione di studenti con disabilità e DSA sul totale degli studenti;
- j) Rapporto tra classi attive con equilibrio di genere e totali classi attive;
- k) Realizzazione di una struttura per il supporto al benessere degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo (*)

Con riferimento alla realizzazione della struttura per il supporto al benessere degli studenti e delle studentesse (Indicatore C_k), la scelta dell'indicatore va accompagnata con un documento descrittivo dell'iniziativa in cui sono riportate, oltre alle informazioni richieste per gli indicatori di Ateneo e la relativa validazione del Nucleo, le seguenti informazioni:

- Organizzazione del servizio e presentazione delle attività previste;
- Modalità per il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse e dei loro rappresentanti per la progettazione e per la valutazione dei servizi offerti;
- Risorse strutturali, strumentali, finanziarie e di personale con comprovata competenza in materia messe a disposizione per l'avvio delle attività e per il loro mantenimento a regime;
- Adeguata comunicazione, con particolare attenzione alle modalità di accesso al servizio da parte di studenti e studentesse;
- Modalità di monitoraggio sull'utilizzo e sul funzionamento del Servizio
- Garanzia dell'erogazione del Servizio anche mediante modalità a distanza.

Obiettivo D – Promuovere la dimensione internazionale dell'alta formazione e della ricerca

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- a) Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale";
- b) Proporzione di Dottori di ricerca che hanno trascorso almeno 6 mesi all'estero;
- c) Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D) che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero;
- d) Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero nel corso della propria carriera universitaria, ivi inclusi quelli acquisiti durante periodi di "mobilità virtuale";
- e) Proporzione di laureati provenienti da famiglie con condizione socio-economica non elevata che hanno svolto periodi di studio all'estero
- f) Rapporto tra studenti in ingresso e in uscita nell'ambito del programma Erasmus;
- g) Proporzione di studenti immatricolati a Corsi di Studio "internazionali"
- h) Numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti dell'anno accademico;
- i) Rapporto professori e ricercatori in visita (durata almeno 5 gg consecutivi nell'a.a.) / totale docenti (*);
- j) Partecipazione all'iniziativa *European Universities*, o iniziative corrispondenti;



Al Ministro dell'università e della ricerca

- k) Numero di immatricolati ai corsi di studio e di dottorato a ordinamento congiunto con Atenei esteri;
- l) Numero di Paesi esteri (titolo di accesso) rappresentati tra gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) e di Dottorato (D).

Obiettivo E – Valorizzare il personale delle università

Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:

- a) Proporzione dei Professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati;
- b) Proporzione dei ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, sul totale dei docenti di ruolo;
- c) Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato;
- d) Iscritti al primo anno di Corsi di dottorato che hanno conseguito il titolo di accesso in altro Ateneo;
- e) Proporzione di Ricercatori di cui all'art. 24, co. 3, reclutati dall'esterno e non già attivi presso l'Ateneo come ricercatori di cui all'articolo 24, co. 3, lett. a), titolari di assegno di ricerca o iscritti a un corso di dottorato;
- f) Rapporto tra ore di formazione per la didattica innovativa erogate ai docenti e numero di docenti in servizio (*);
- g) Proporzione del Personale TA a tempo indeterminato sul totale del personale TA;
- h) Rapporto tra risorse per la formazione del personale TA e numero di TA di ruolo (*);
- i) Proporzione del Personale TA reclutato attraverso procedure di mobilità sul totale del personale TA reclutato;
- j) Riduzione dell'età media del personale TA di ruolo;
- k) Risorse disponibili sul fondo per la premialità rispetto al costo totale del personale universitario (*);
- l) Proporzione personale TA impegnato in periodi di mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 3 – Indicatori e criteri di riparto delle risorse disponibili per il Fondo Giovani, il Piano Lauree Scientifiche e i Piani per l'Orientamento e il Tutorato.

1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti

Le risorse che si rendono disponibili annualmente per il Fondo Giovani sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, relativi agli interventi indicati dall'art. 1, del d.l. n. 105/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 170/2003.

Tabella 7 – criteri per il riparto del Fondo Giovani 2024 - 2026

Finalità		% di risorse	Criteri di riparto
I	Mobilità internazionale (lett. a), art. 1, d.l. 105/2003)	65% (100% per le Università non Statali)	<ul style="list-style-type: none">• Numero degli studenti regolari iscritti ai Corsi di tutti e tre i cicli, con l'esclusione degli immatricolati al primo anno delle Lauree di primo livello e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico (peso 0,35);• Numero di studenti beneficiari di esonero totale dai contributi universitari (peso 0,2);• Numero di CFU conseguiti all'estero nell'anno solare dagli studenti regolari, ivi inclusi quelli per periodi di "mobilità virtuale" (peso 0,2);• Numero di Laureati nella durata normale del Corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (peso 0,2);• Numero di Dottori di ricerca dell'ultimo ciclo concluso che hanno trascorso almeno 3 mesi all'estero (peso 0,05).
II	Tutorato e attività didattiche integrative (lett. b), art. 1, d.l. 105/2003)	15%	Proporzione del costo standard relativo al totale degli studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare precedente.
III	Incentivi alle iscrizioni a Corsi di studio di interesse nazionale e comunitario - classi STEAM (lett. e), art. 1, d.l. 105/2003 e l. 5 gennaio 2017, n. 4, art. 1)	15%	Media tra il numero di studenti iscritti al secondo anno che abbiano acquisito almeno 40 CFU e il numero dei laureati entro il primo anno oltre la durata normale del Corso per le classi di laurea e laurea magistrale di ambito scientifico – tecnologico e artistico. Sono considerate le classi STEAM, secondo la classificazione utilizzata in ambito SISTAN e pubblicata sul sito del Ministero. Ai fini dell'applicazione di tale criterio si applicano agli studenti di ciascuna classe i pesi dell'indicatore di prevalenza di genere utilizzato ai fini del riparto delle risorse per le finalità di cui all'art. 1, co. 354, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 10, co. 1, lett. q), del d.m. n. 442 del 10 agosto 2020). Agli iscritti e ai laureati di cui al precedente periodo delle L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 (Scienze geofisiche) sono destinati almeno 150.000 euro annui.
IV	Attuazione del Piano Lauree Scientifiche (lett. e), art. 1, d.l. 105/2003)	5%	Presentazione di proposte elaborate da reti di Atenei in coerenza con quanto stabilito dal presente decreto con riferimento alle classi di laurea L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-30 (Scienze e tecnologie fisiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica), L-02 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-31 (Scienze e tecnologie informatiche), L-32 (Scienze naturali e ambientali), L-34 (Scienze Geologiche).



Al Ministro dell'università e della ricerca

Le risorse stanziare per il Fondo Giovani secondo i criteri definiti in tabella 7 sono utilizzate dagli Atenei nel rispetto di quanto appresso indicato:

- fermo restando l'utilizzo prioritario del finanziamento a sostegno delle esperienze di mobilità in presenza, le risorse per la finalità di cui al punto I possono essere utilizzate per l'integrazione delle borse di mobilità, ivi inclusa la "mobilità virtuale", nell'ambito dei programmi comunitari oppure per ulteriori borse di mobilità internazionale, a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso di studio aumentata di un anno, ivi inclusi gli iscritti ai Corsi post lauream di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), della legge n. 170/2003. Tali esperienze di mobilità sono finalizzate al conseguimento del Titolo di studio, rientrano nell'ambito di accordi o convenzioni sottoscritte dall'Ateneo con partner di profilo adeguato e sono riconosciute nella carriera dello studente nel rispetto degli indirizzi europei definiti in materia. La selezione degli studenti è effettuata secondo criteri di merito e condizione economica. Della condizione economica si tiene altresì conto ai fini della graduazione degli importi da attribuire. Il trasferimento di almeno il 50% delle risorse avviene prima dell'avvio del periodo di mobilità;
- le risorse per la finalità di cui al punto II sono destinabili ad assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero che le università attribuiscono agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale o dottorato di ricerca secondo quanto previsto dalla normativa sul diritto allo studio (d.lgs. 68/2012);
- le risorse per la finalità di cui al punto III sono utilizzate per forme di sostegno agli studi, quali un contributo proporzionale all'importo massimo della contribuzione prevista per il corso i laurea, l'acquisto di materiali didattici e il sostegno ad attività di tirocinio da svolgere in collaborazione con le imprese, oppure per interventi di esonero totale o rimborso parziale delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea delle classi riportate nella tabella 7 da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso, tenendo conto dei requisiti di reddito e merito degli studenti stessi.

Le risorse per la finalità di cui al punto IV sono utilizzate secondo quanto indicato al successivo paragrafo 2.

La verifica dei beneficiari del finanziamento delle risorse per il Fondo Giovani avviene attraverso l'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Le risorse assegnate agli Atenei per le sopraindicate finalità, anche relative ad annualità precedenti, ed eventualmente non utilizzate entro il secondo anno successivo a quello di riferimento, saranno recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali, ovvero del contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243/1991, alle Università non statali legalmente riconosciute, per essere destinate agli interventi di mobilità internazionale (art. 1, lett. a), d.l. 105/2003).

2. Piano Lauree Scientifiche e Piani per l'Orientamento e il Tutorato

Le risorse per la realizzazione del Piano Lauree Scientifiche (PLS) di cui alla finalità IV della tabella 7 e per la realizzazione dei Piani per l'Orientamento e il Tutorato (POT) di cui art. 1, commi 290 – 293, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate al consolidamento dei risultati conseguiti dal sistema universitario grazie al PNRR, con particolare riferimento all'investimento 1.6 (M4C1) finalizzato all'orientamento attivo e ai finanziamenti PLS e POT individuati dal d.m. 289/2021.

Le risorse per la realizzazione del PLS e del POT, con un'adeguata integrazione di un co-finanziamento con risorse proprie degli Atenei e da presentare secondo le modalità operative e i termini definiti con provvedimento ministeriale, sono assegnate a reti di Università sulla base di proposte progettuali che sviluppino le seguenti azioni:



Al Ministro dell'università e della ricerca

- orientamento alle iscrizioni;
- attività di tutorato;
- pratiche laboratoriali;
- attività di autovalutazione e recupero delle conoscenze per l'ingresso all'università;
- crescita professionale dei docenti della Scuola Secondaria Superiore.

Tali azioni sono finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- aumento delle iscrizioni e riduzione dei tassi d'abbandono;
- promozione dell'equilibrio di genere nelle classi dei corsi di studio;
- riduzione degli ostacoli all'iscrizione e alla frequenza dell'Università dovuti alla condizione socio economica o alla disabilità degli studenti.

Le proposte progettuali presentate nell'ambito del PLS fanno riferimento alle classi di laurea di cui alla tabella 7. Le proposte progettuali presentate nell'ambito del POT fanno riferimento a tutte le classi di laurea con l'esclusione di quelle del PLS e alla classe di laurea in scienze della difesa e della sicurezza.

Le proposte sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico nominato con decreto del Ministro che applica i medesimi criteri di valutazione di cui all'art. 5, comma 3 del presente decreto.

I progetti sono sottoposti a monitoraggio annuale da parte del Ministero, anche avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico, il quale provvede a predisporre una relazione al termine del triennio di cui tenere conto ai fini della predisposizione dei Piani per il successivo triennio.

Le risorse assegnate agli Atenei ed eventualmente non utilizzate al termine del triennio, ovvero non utilizzate in modo coerente con le finalità del progetto, sono recuperate sull'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario delle Università statali capofila dei progetti per essere destinate a rifinanziare gli interventi del fondo giovani. L'assegnazione di una quota non inferiore al 20% delle risorse attribuite a ciascun progetto è subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il progetto e misurati attraverso indicatori coerenti con quelli indicati nell'allegato 2 e target inclusi nel progetto stesso.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ALLEGATO 4 – Linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione e accreditamento iniziale di corsi e sedi decentrate

L'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle sedi si basa sulla valutazione dei risultati conseguiti e sugli esiti della verifica esterna del sistema di assicurazione della qualità, secondo quanto previsto dagli Standard e Linee Guida europei e dalle linee d'indirizzo di seguito riportate.

A. Comitanti regionali di coordinamento e Regione. - Ai fini dell'accREDITAMENTO dei corsi di studio con l'esclusione di quelli a ordinamento congiunto con Atenei esteri, tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il motivato parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio motivato sulla base della coerenza e rilevanza degli obiettivi formativi proposti rispetto alle caratteristiche e al fabbisogno del contesto socio-economico del territorio e di cui all'ANVUR è richiesto di tenere conto ai fini del proprio giudizio di accREDITAMENTO iniziale.

Per l'accREDITAMENTO dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresì il parere favorevole del Presidente della Regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria, tenuto conto altresì delle strutture da mettere a disposizione dell'istituendo corso di studio.

B. Corsi di studio internazionali e sedi universitarie all'estero. Allo scopo di promuovere l'internazionalizzazione e l'innovatività del sistema italiano dell'alta formazione e di consolidare la costruzione dello Spazio Europeo per l'Istruzione Superiore, i provvedimenti ministeriali adottati in attuazione del presente decreto specificano criteri e modalità differenziate per l'attivazione dei Corsi di Studio "internazionali" con riferimento, in particolare, alle tempistiche per l'accREDITAMENTO dei Corsi di nuova istituzione, ai criteri di selezione e iscrizione degli studenti, alla struttura dei curricula e al numero degli esami, alla numerosità dei docenti stranieri coinvolti, alle modalità di svolgimento degli esami e della prova finale e ai requisiti previsti per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di docenza e dei vincoli ordinamentali delle classi definiti a livello nazionale.

Ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei Corsi internazionali, che prevedono il rilascio del titolo congiunto o multiplo, anche nell'ambito delle Alleanze di università, in attuazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, art. 2, comma 3 e tenuto conto di quanto previsto dagli accordi internazionali citati in premessa, l'ANVUR può adottare per lo svolgimento delle attività di propria competenza i modelli elaborati e condivisi a livello europeo, che prevedono la gestione delle procedure di valutazione da parte di una singola Agenzia di assicurazione della qualità tra quelle incluse nel registro EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education). Gli esiti di tale valutazione, previa validazione da parte dell'ANVUR, sono utilizzati ai fini dell'accREDITAMENTO da parte del Ministero. L'ANVUR stessa, una volta ottenuta l'iscrizione nel registro EQAR, potrà svolgere il ruolo di Agenzia accreditante per i corsi internazionali di cui al presente paragrafo a cui partecipano Atenei italiani) nonché, in prospettiva, per le Alleanze di università. Al fine di valorizzare la partecipazione delle Università italiane alle Alleanze, l'ANVUR sostiene e agevola la costruzione e gestione di specifici sistemi transazionali di assicurazione interna della qualità, che tengano conto dell'esigenza di conciliare le modalità adottate nei diversi sistemi nazionali.

Le Università, anche in convenzione tra loro, possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con l. 11 luglio 2002, n. 148, degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia ovvero sulla base di accordi



Al Ministro dell'università e della ricerca

sottoscritti con Istituzioni universitarie estere nel rispetto dei principi della Convenzione di Lisbona. I costi relativi all'acquisizione delle strutture non possono essere posti a carico dei trasferimenti ministeriali. I corsi di studio e di dottorato attivati presso le sedi all'estero sono accreditati, ai sensi del d.lgs. n. 19/2012 e del d.m. n. 226/2021. Spetta all'ANVUR, anche in collaborazione con le Agenzie di assicurazione della qualità e le Istituzioni scientifiche e culturali locali, il compito di valutare le sedi delle università italiane all'estero e i corsi di studio proposti dalle stesse. Gli studenti iscritti sono inseriti nell'anagrafe nazionale degli studenti. I corsi già attivi sono tenuti a sottoporsi entro cinque anni ad una procedura di verifica periodica, secondo le modalità che saranno definite dal Ministero su proposta dell'ANVUR.

C. Innovazione dell'offerta formativa - Al fine di potenziare la flessibilità dei percorsi di studio, come richiesto per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, per rispondere alle sfide sociali, alle richieste del mercato del lavoro e per incrementare ulteriormente l'attrattività delle Università a livello internazionale, le Università possono prevedere, per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, negli ambiti relativi alle attività di base e caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegata ai decreti ministeriali di definizione delle classi, secondo quanto previsto dai medesimi decreti ministeriali, ai sensi dall'art. 10 del dm 22 ottobre 2004, n. 270 come modificato dal d.m. 6 giugno 2023, n. 96. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, le Università possono proporre l'accREDITAMENTO di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale con riferimento alle classi di cui al d.m. 1648/2024, anche utilizzando la flessibilità ivi prevista, e secondo le indicazioni fornite nel D.M. 1154/2021 nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 8 comma 2, lettere a) e b), con l'obiettivo della possibile definizione di nuove classi di laurea professionalizzanti.

Al fine di implementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea a ciclo unico di cui al D.M. 1649/2023, le Università nei relativi ordinamenti didattici riservano alle attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 un numero minimo complessivo di crediti pari a 30, dei quali non meno di 8 alle attività di cui alla lettera a), e non meno di 12 alle attività di cui alla lettera b); per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

- in Medicina e chirurgia (Classe LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (Classe LM-46) è conferita la possibilità all'Università di erogare 8 dei 30 crediti a scelta dello studente⁶ nell'ambito dei crediti di tirocinio obbligatori previsti dalla Classe per le attività formative professionalizzanti.
- nel settore dell'Architettura e dell'Ingegneria edile-architettura, i crediti minimi indispensabili risultano definiti dalla somma dei crediti minimi della classe delle lauree magistrali in Architettura e ingegneria edile-architettura biennale e di quelli relativi alla classe delle lauree in Scienze dell'Architettura⁷.

D. Sedi decentrate - I corsi di studio possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accREDITAMENTO basato altresì sulla valutazione da parte dell'ANVUR della sostenibilità finanziaria della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del corso nella sede decentrata. Tale valutazione è altresì richiesta anche nei casi di corsi con ordinamento omologo a corsi già accreditati in altre sedi, i quali come tutti i corsi di studio devono altresì possedere i propri docenti di riferimento e che sono oggetto di specifica valutazione da parte di competenti organi di Ateneo e

⁶ fatti salvi gli 8 CFU minimi ad autonoma scelta degli studenti della lettera b).

⁷ Calcolati ambito disciplinare per ambito disciplinare, incluse le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.



Al Ministro dell'università e della ricerca

degli altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo di accreditamento. Corsi di studio in Regioni diverse da quelle ove ha sede l'Ateneo possono in ogni caso essere accreditati, qualora non sussistano piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per i corsi di studio già accreditati. I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.